

Domande all'Inps entro il 1° maggio

I lavoratori che matureranno nel 2025 i requisiti per il pensionamento anticipato riservato a chi svolge attività "usuranti" devono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento di tale beneficio entro il 1° maggio 2024. Lo ricorda l'istituto di previdenza con il messaggio 812/2024. Sono considerati lavori particolarmente faticosi e pesanti quelli svolti

di notte e quelli elencati nel decreto legislativo 67/2011 che danno diritto ad accedere alla pensione con il meccanismo delle quote e un'età minima che parte da 61 anni e 7 mesi. Le domande valide saranno accolte comunque con riserva in attesa del perfezionamento dei requisiti nel corso del prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai lavoratori che svolgono attività uguali va applicato un solo contratto

Corte d'appello Firenze

In caso contrario ci sarebbe una ingiusta disparità di trattamento

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Ai lavoratori della stessa impresa, che sono adibiti alle medesime attività, non possono essere applicati contratti collettivi diversi. Il datore di lavoro ha la facoltà di applicare contratti diversi ai suoi dipendenti solo nel caso in cui siano adibiti ad attività distinte, le quali presentino carattere autonomo e non ancillare.

Questi principi sono stati resi dalla Corte d'appello di Firenze

(sentenza 728 del 22 dicembre 2023) in applicazione dell'articolo 2070 del Codice civile il quale, ad avviso del collegio, si applica nel senso che, allo scopo di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, «ai lavoratori addetti alla stessa attività deve esser applicato lo stesso contratto collettivo».

L'articolo 2070, comma 2, prevede che, se il datore esercita distinte attività con carattere autonomo, ai rapporti di lavoro si applicano le norme dei contratti collettivi che corrispondono alle singole attività. Sulla scorta di questa previsione, la Corte conclude che, nel caso opposto in cui i dipendenti siano addetti alla stessa attività, al datore risulterebbe impedita l'applicazione di contratti collettivi differenti.

Inoltre, il ricorso a più contratti contrasterebbe con i doveri di cor-

rettezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro, perché il trattamento differenziato non si riflette solo nella corresponsione di un trattamento retributivo diverso, ma coinvolge la regolamentazione di «tutti gli aspetti del rapporto».

In applicazione di questi principi, il collegio fiorentino ha ritenuto che, a prescindere dalla data in cui erano state assunte, le addette alle pulizie inquadrate in forza del Ccnl facility management firmato da Ugl e Unicoop avessero diritto all'applicazione del Ccnl turismo Federalberghi, cui la committente e le appaltatrici si erano vincolate per il personale che aveva maturato maggiore anzianità di servizio nella struttura alberghiera.

La sentenza sovverte un indirizzo consolidato per cui il dipendente non può aspirare all'applicazione di un Ccnl diverso se il datore di lavoro privato non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo farvi eventuale riferimento per la verifica sulla "giusta retribuzione costituzionale".

In continuità con questo indirizzo, le sezioni unite hanno affermato che, in contesti aziendali dove sono esercitate più attività produttive diverse, la disciplina dell'articolo 2070, comma 2, del Codice civile costituisce mero criterio suppletivo, cui si può accedere quando l'interpretazione della volontà delle parti non consente di individuare il Ccnl applicabile.

La pronuncia fiorentina si pone in discontinuità rispetto a questo insegnamento e se ne desume che il Ccnl coincidente con l'attività produttiva svolta dai lavoratori non costituisce solo un parametro per la determinazione della retribuzione conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza previsti dall'articolo 36 della Costituzione, ma è il contratto collettivo a cui devono rapportarsi i datori di lavoro per la disciplina unitaria del rapporto con tutti i dipendenti adibiti alla stessa mansione.